

Novità del decreto fiscale: la “rottamazione” delle cartelle esattoriali.

Dr. Alberto Simonetti – Studio EPICA Treviso

L'articolo 6 del decreto legge fiscale 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, ha introdotto la **definizione agevolata dei carichi** inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (cd. “rottamazione delle cartelle”), incluse le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi (e di addebito dell'Inps), per le quali la fase di formazione del ruolo non è più prevista.

I debitori che decideranno di aderire a tale procedura potranno **estinguerne il debito** corrispondendo quanto dovuto a **titolo di capitale** e di **interessi** iscritti a ruolo, oltre agli aggi ed ai diritti di notifica dell'ente incaricato della riscossione.

La definizione infatti consente di **evitare il pagamento delle sanzioni amministrative incluse nei carichi affidati in riscossione, degli interessi di mora nonché delle cosiddette sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale.**

Sono esclusi dalla definizione agevolata i contribuenti con carichi recanti:

- le risorse comunitarie (come i dazi e le accise) e l'Iva all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le sanzioni pecuniarie di natura penale;
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni di obblighi tributari o previdenziali.

La definizione può riguardare anche le multe stradali, ma in questo caso il solo importo abbattuto è quello corrispondente agli interessi di mora.

Il debitore per aderire alla definizione deve presentare **entro il prossimo 31 marzo 2017 una dichiarazione all'agente della riscossione** indicando i carichi che intende definire rinunciando contestualmente ad eventuali giudizi pendenti a questi relativi. Inoltre in questa sede si potrà anche optare per un **pagamento rateale** con l'applicazione di un tasso di **interesse** pari al **4,5%** annuo sulle rate successive alla prima.

A tal fine sul sito di Equitalia SpA (<http://www.gruppoequitalia.it>) è reso disponibile il **modulo DA1** per la **dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.**

Con la compilazione ed il successivo invio da parte del debitore l'agente della riscossione, una volta ricevuta la dichiarazione, avrà tempo fino al prossimo **31 maggio 2017 per comunicare l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.**

Il pagamento delle somme potrà quindi avvenire per la **totalità** (nel luglio 2017) oppure in un massimo di **cinque rate** (il **70%** degli importi nel 2017, il restante **30%** nel 2018), precisamente a luglio, settembre e novembre 2017 e ad aprile e settembre 2018.

La presentazione della dichiarazione **inibisce** l'agente della riscossione dall'avviare nuove azioni esecutive, o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi ipoteche e fermi già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione. Lo stesso sarà inoltre inibito dal proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Sono ammessi a presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata **anche** i contribuenti **che abbiano già pagato parte delle somme iscritte a ruolo** purché rispetto ai piani rateali in

essere risultino adempiti i versamenti con scadenza dal **1 ottobre 2016** al **31 dicembre 2016**. In questo caso il debitore che ha già provveduto al pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo **ha diritto a scomputare** dalle somme dovute per la definizione **esclusivamente quelle già versate a tale titolo. Non sono quindi rimborsabili le somme versate ad altro titolo**, vale a dire a titolo di sanzioni iscritte a ruolo, interessi di mora (o “sanzioni civili”) e interessi di dilazione, che restano definitivamente acquisite.

Il **pagamento della prima o unica rata** di quanto dovuto comporta automaticamente la **revoca della eventuale precedente rateizzazione** concessa dall'agente della riscossione. Il pagamento potrà essere effettuato a scelta tra:

- domiciliazione sul conto corrente bancario;
- pagamento dei bollettini precompilati;
- versamento presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Si precisa che l'omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata (anche solo di un giorno!) comporterà per il debitore l'inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati verranno considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

In questo caso l'agente della riscossione potrà intraprendere nuovamente azioni di recupero coattivo del debito residuo ed il pagamento dello stesso non potrà più essere rateizzato.

Lo studio resta a vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento sul tema.